



**Offerta al pubblico di  
MEDIOLANUM PIÙ 2012  
prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked**

**CONDIZIONI DI CONTRATTO**

## CONDIZIONI DI CONTRATTO

### ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

MEDIOLANUM PIÙ 2012 è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in base al quale Mediolanum International Life Ltd. (di seguito anche “la Compagnia”) si impegna a corrispondere alla scadenza del contratto ai Beneficiari, nel caso in cui l’Assicurato sia ancora in vita, un capitale pari al controvalore complessivo a tale data delle quote del Fondo Interno MEDIOLANUM PIÙ 2012 FUND cui il contratto è collegato (di seguito, “il Fondo Interno”). In particolare, il Fondo Interno si propone quale **Obiettivo di Rendimento** la protezione del capitale investito a scadenza e la corresponsione di importi periodici nel corso della durata di contratto, secondo quanto definito dalla politica di investimento del Fondo Interno, descritto nella “Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche”.

**Si evidenzia che l’Obiettivo di Rendimento che la politica di investimento del Fondo Interno si propone di offrire non costituisce in alcun modo la promessa, nè tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del capitale investito.**

In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Mediolanum International Life Ltd. si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto all’art. 10.

L’investitore-Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto, come descritto all’art.16. Poichè le prestazioni di Mediolanum International Life Ltd. sono in ogni momento integralmente correlate al valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall’Investitore-Contraente, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore a questi ultimi.

Nel modulo di Proposta non potrà essere designato come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del prodotto abbia età superiore a 80 anni.

### ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

MEDIOLANUM PIÙ 2012 si intende concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta, che è parte integrante del Prospetto Informativo che viene consegnato all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione. Le Condizioni di Contratto si

intendono integralmente conosciute ed accettate dall’Investitore-Contraente all’atto della sottoscrizione del modulo di Proposta. Mediolanum International Life Ltd. dà altresì per conosciuta da parte dell’Investitore-Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest’ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte dell’Investitore-Contraente.

Mediolanum International Life Ltd. attesta l’avvenuto perfezionamento del contratto inviando all’Investitore-Contraente il Documento di Polizza, che verrà trasmesso al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente le caratteristiche peculiari dell’investimento.

### ART. 3) CONDIZIONE RISOLUTIVA

MEDIOLANUM PIÙ 2012 è sottoscrivibile dal 12/07/2012 al 08/08/2012. Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire a Mediolanum International Life Ltd.- Succursale di Milano entro il 10/08/2012. La sottoscrizione del presente contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell’investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life Ltd.-Succursale di Milano. In tal caso, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

### ART. 4) DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La decorrenza del contratto (data di inizio della durata) e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di sottoscrizione del modulo di Proposta da parte dell’Investitore-Contraente.

### ART. 5) DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata del contratto e della copertura assicurativa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto (definita dall’Investitore-Contraente alla sottoscrizione del modulo di Proposta) e la data di scadenza, fissata per tutti i contratti al 1° luglio 2016.

#### ART. 6) DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato" ai sensi del precedente art. 2 che il contratto è concluso (data di sottoscrizione del modulo di Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano a mezzo lettera raccomandata, riconsegnando anche l'originale di contratto, se già ricevuto dall'Investitore-Contraente. La Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato. Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato, tale importo sarà tuttavia corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello dell'investimento. Il Giorno di Valorizzazione è quello in cui Mediolanum International Life Ltd. calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente, il valore unitario della quote del Fondo stesso.

#### ART. 7) BENEFICIARI

I Beneficiari possono essere designati in ogni momento dall'Investitore-Contraente per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano o altro mezzo idoneo. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi previsti dall'art. 1921 del Codice Civile; tali atti debbono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

#### ART. 8) CAPITALE LIQUIDABILE ALLA SCADENZA

Alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla data del 1° luglio 2016.

**In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore**

**delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall'Investitore-Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere inferiore a questi ultimi.**

#### ART. 9) IMPORTI LIQUIDABILI PERIODICAMENTE

Il Fondo Interno è di tipo "a distribuzione" e mira, nel corso della durata contrattuale, alla liquidazione di importi periodici pari al 4,00% annuo, al netto dei costi di gestione e al lordo della tassazione applicabile. Gli eventuali Importi Periodici saranno riconosciuti il 1° luglio di ogni anno 2013, 2014, 2015 e alla scadenza (1° luglio 2016); se tali date coincidessero con una festività, la distribuzione avverrà il 1° giorno lavorativo successivo.

Gli importi incassati dal Fondo Interno a qualsiasi titolo (dividendo, interessi, altri ricavi etc. – di seguito per brevità definiti "ricavi") saranno investiti fino alla successiva data di distribuzione degli Importi Periodici. La distribuzione degli Importi Periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo potrebbe comportare una riduzione del Valore dell'investimento.

**Si evidenzia che l'obiettivo di distribuzione del Fondo Interno non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti.**

#### ART. 10) DECESSO DELL'ASSICURATO

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

#### ART. 11) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'art. 20, un capitale pari:

- se alla data sottoscrizione l'assicurato ha un'età non superiore ai 75 anni: al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, ovvero

- se alla data sottoscrizione l'assicurato ha un'età superiore ai 75 anni: al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto.

Il controvalore sarà determinato in base al valore delle quote del Fondo Interno del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International Life Ltd. - Succursale di Milano - della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.

#### **ART. 12) PAGAMENTO DEL PREMIO**

Alla sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contraente versa un premio il cui importo dovrà essere pari o superiore a 10.000,00€. Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi ulteriori.

#### **ART. 13) INVESTIMENTO DEL PREMIO**

I premi versati dall'Investitore-Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui all'art. 17, vengono utilizzati per acquistare quote del Fondo Interno collegato al contratto. Mediolanum International Life Ltd. - Succursale di Milano provvede ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote, come specificato nel successivo art.15.

#### **ART. 14) IL FONDO INTERNO**

Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il contratto sono indicate nel relativo Regolamento.

#### **ART. 15) ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE**

La Compagnia provvede ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l'importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso (art.17), per il valore della quota. Il valore unitario delle quote di MEDIOLANUM PIU' 2012 FUND viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì o, nel caso in cui lunedì sia giorno festivo in Irlanda, il giorno lavorativo successivo. Il Valore Iniziale della Quota dalla data di costituzione del Fondo Interno (12/07/2012) e fino al 13/08/2012 incluso (Periodo di Valorizzazione Iniziale) è fissato in 5,00 euro. A partire da lunedì 20/08/2012, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il

patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. **Si evidenzia pertanto che il valore della quota valorizzata il 20/08/2012 rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione.**

#### **ART. 16) RISCATTO**

Trascorso un anno dalla data di sottoscrizione, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che l'Investitore-Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum International Ltd. - Succursale di Milano. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti come indicato all'art. 20. L'esercizio del diritto di riscatto comporta il disinvestimento totale delle quote del Fondo Interno risultanti alla data di ricezione della richiesta come sopra definita.

Il valore di riscatto, al netto dei costi previsti, pari al 3%, è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno rilevato al secondo Giorno di Valorizzazione successivo al giorno di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti, al netto dei costi di riscatto previsti. In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento e dei costi direttamente e indirettamente previsti, in caso di esercizio della facoltà di riscatto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un valore inferiore all'investimento finanziario.

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore dell'Investitore-Contraente. L'importo del valore di riscatto sarà liquidato entro 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data. Nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario (art. 1921 del Codice Civile), occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente.

**In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall'Investitore-Contraente, l'importo liquidabile in caso di riscatto potrebbe**

**essere inferiore a questi ultimi.**

Non è prevista la possibilità di riscattare parzialmente le quote in possesso dell'Investitore-Contraente.

**ART. 17) ONERI DEL CONTRATTO**

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti dal contratto:

**ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE**

**Spese di emissione.** Non previste.

**Costi di caricamento.** Il premio versato è soggetto ad un costo di caricamento pari all'1,0% del premio versato.

**Costo delle coperture assicurative previste dal contratto.** A carico della Compagnia.

**Costi di rimborso del capitale prima della scadenza.** Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente, Mediolanum International Life Ltd. dedurrà un costo di riscatto pari al 3,00% del valore di riscatto.

**ONERI ADDEBITATI AL FONDO INTERNO:**

**Commissione di gestione:** per il Fondo Interno è prevista una commissione di gestione in misura dell'1,25% annuo con le modalità previste dal Regolamento del Fondo Interno.

**Altri costi previsti dal Regolamento del Fondo Interno:** sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota del Fondo Interno;
- le spese di verifica e revisione del Fondo Interno;
- le spese di transazione relative agli acquisti e vendite degli attivi sottostanti al Fondo Interno;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- le spese che sono attribuite al funzionamento diretto del Fondo e alla sua valorizzazione

**ART. 18) PEGNO**

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice.

Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

**ART. 19) PRESTITI**

Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sulla polizza.

**ART. 20) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

**a) Documentazione**

Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è la seguente:

<b>DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	
<b>Riscatto</b>	Richiesta sottoscritta dall'Investitore - Contraente con specifica delle modalità di pagamento
	Consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile dello stesso
<b>Scadenza</b>	Restituzione lettera "prestazione a scadenza" completa delle informazioni necessarie per la liquidazione delle prestazioni
<b>Decesso dell'Assicurato</b>	Certificato di morte dell'Assicurato
	Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto



## **b) Termini di pagamento**

Verificatosi il decesso dell'assicurato o in caso di richiesta di riscatto Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Alla scadenza del contratto Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del contratto oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa se successiva alla scadenza. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life Ltd. riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia.

## **ART. 21) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

Mediolanum International Life Ltd. comunicherà tempestivamente all'Investitore-Contrante le variazioni delle informazioni riportate nel Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio. Inoltre invierà:

- con cadenza annuale, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un rendiconto che riporta la situazione relativa a:
  - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
  - c) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- il Documento di Polizza con indicazione del premio lordo versato, di quello investito, della data di decorrenza della polizza, del numero di quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno cui tale valore si riferisce. Tale documento includerà anche l'indicazione della data in cui viene ricevuta la Proposta;
- una lettera nel caso in cui il controvalore delle quote complessivamente detenute diminuisca di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%; tale comunicazione deve essere

effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Mediolanum International Life Ltd. comunicherà annualmente all'Investitore-Contrante, entro il mese di febbraio, l'aggiornamento della Parte II del Prospetto d'offerta.

## **ART. 22) TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## **ART. 23) FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia con la Compagnia è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dall'Investitore-Contrante o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.



E' un prodotto di



**MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LIMITED**

Sede Legale: Block B - Iona Building - Shelbourne Road  
Dublino 4 - Irlanda

Sede Direzione Rappresentanza Generale per l'Italia:  
20080 Basiglio - Milano 3 (MI) - Via F.Sforza - Palazzo Fermi  
Codice Fiscale - Partita IVA n. 03952590960

Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle imprese  
di assicurazione e riassicurazione

VAT registration number IE n. 82554560

Company registration number n. 255456

rappresentanzamil@pec.mediolanum.it

[www.mediolanuminternationallife.it](http://www.mediolanuminternationallife.it)